

Crediti imposta energia e gas I e II trimestre 2023: termine di utilizzo entro il 16 novembre 2023

Si avvicina il termine ultimo per utilizzare i **crediti d'imposta energia** e gas relativi al I e II trimestre 2023. La scadenza è infatti fissata al **16 novembre 2023** ed è stata così anticipata, rispetto all'originario 31 dicembre 2023, a opera dell'art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL "Proroghe fisco").

Allo stato attuale il decreto in questione si trova al **Senato** (A.S. 899) e dovrà essere convertito in legge entro il 28 novembre 2023. Numerosi sono gli **emendamenti presentati**: alcuni per eliminare tale disposizione e ripristinare quindi il termine originario, altri per spostare il termine a fine novembre/inizio dicembre, altri ancora per sostituire l'anticipo del termine per l'utilizzo con una comunicazione da inviare entro il 16 novembre sul credito maturato a pena di decadenza del credito non ancora fruito (analogamente a quanto avvenuto per i crediti relativi al III e IV trimestre 2022).

Al momento, tuttavia, resta **in vigore** il termine del 16 novembre 2023, come riportato anche nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata ai bonus imprese prodotti energetici. La disposizione riguarda, come anticipato, i crediti relativi al I e II trimestre 2023.

Si ricorda che l'art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il **I trimestre 2023**, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d'imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.

L'art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il **II trimestre 2023** una notevole riduzione dell'agevolazione, riconoscendo un

credito d'imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in **compensazione** mediante il modello **F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso (originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023).

Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati"), il **cessionario** può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.

In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d'imposta dà luogo a rimborso (*cfr.* circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

L'art. 7 del DL 132/2023 è **intervenuto** sui commi 7 e 8 dell'art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole "31 dicembre 2023" con "16 novembre 2023". Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell'art. 4 del DL 34/2023.

Per effetto di tali modifiche, i crediti d'imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il **16 novembre 2023**.

Pertanto, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli **acconti** (in scadenza a fine novembre), occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.

Termine da rispettare anche per i cessionari

In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere **ceduti**, solo per intero, come sopra

esposto. A tal fine occorre comunque presentare **apposita comunicazione** di cessione entro uno specifico termine, attualmente fissato al 18 dicembre, ma che dovrebbe essere anticipato per tener conto della nuova scadenza.

Allo stato attuale, tuttavia, **non risulta** emanato alcun provvedimento a riguardo.

Il cessionario, a seguito dell'accettazione della cessione e della comunicazione dell'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione mediante l'apposita piattaforma, può utilizzare i crediti in compensazione mediante il **modello F24**, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.

La tabella di seguito riporta gli specifici **codici tributo** da utilizzare nel modello F24.

CODICI TRIBUTO		
Imprese	I trimestre 2023	II trimestre 2023
Energivore	7010	7015
Non energivore	7011	7016
Gasivore	7012	7017
Non gasivore	7013	7018

CODICI TRIBUTO CESSIONARI		
Imprese	I trimestre 2023	II trimestre 2023
Energivore	7746	7751
Non energivore	7747	7752
Gasivore	7748	7753
Non gasivore	7749	7754

(RP/mf)